



COMUNE DI GORDONA

Provincia di Sondrio

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO N. 6
REGISTRO GENERALE N. 29
IN DATA 03-08-2026

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per l'interdizione temporanea dell'area delle Cascate della Boggia e della relativa pozza, con divieto di accesso, permanenza e balneazione, a tutela della pubblica incolumità a seguito dell'incendio boschivo del 1° agosto 2026 e in relazione ai possibili rischi derivanti dall'attivazione dei sistemi di sicurezza della vicina centrale idroelettrica

Il Sindaco

Premesso che

- in data 1° agosto 2026 si è verificato un incendio boschivo che ha interessato l'area ubicata in località Gordona, nella zona della Boggia, interessando il territorio circostante la località "BOGGIA" e le aree limitrofe;
- nell'area interessata dall'evento sono presenti le Cascate della Boggia, una pozza d'acqua e le relative sponde, nonché aree immediatamente circostanti abitualmente frequentate dalla popolazione e da visitatori per attività ricreative, di sosta e, in particolare, per la balneazione;
- la libera frequentazione dell'area, nelle attuali condizioni, può esporre le persone a situazioni di pericolo derivanti dalle conseguenze dell'incendio, dalla possibile caduta di materiale dall'alto, dall'instabilità del terreno e da altri fenomeni conseguenti all'evento;
- l'area delle Cascate della Boggia si trova inoltre in prossimità di infrastrutture e opere connesse alla produzione idroelettrica e, in particolare, della centrale idroelettrica gestita da A2A;
- nell'ambito delle informazioni assunte dall'Amministrazione ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza dell'area, è stato sentito il personale tecnico/manutentore della centrale idroelettrica A2A, il quale ha rappresentato che, in presenza di determinate condizioni di emergenza o di anomalia dell'impianto, possono essere attivati i relativi sistemi di sicurezza e le conseguenti manovre di esercizio previste dalle procedure dell'impianto, comprese, ove necessario, la movimentazione delle paratoie e/o l'attivazione dei sistemi di scarico e regolazione;
- secondo quanto riferito dal personale tecnico/manutentore, tali eventuali manovre possono comportare variazioni repentine della portata e delle condizioni di deflusso dell'acqua a valle dell'impianto, con possibile incremento improvviso della portata e del livello dell'acqua nelle aree interessate;
- tale eventualità costituisce un ulteriore potenziale fattore di rischio per le persone eventualmente presenti nella pozza delle Cascate della Boggia, nell'alveo, sulle sponde e nelle aree immediatamente limitrofe;
- il rischio assume particolare rilevanza in considerazione del fatto che la pozza delle Cascate della Boggia è abitualmente utilizzata per la balneazione, i tuffi e altre attività ricreative, con possibile presenza di persone anche all'interno dell'alveo e sulle sponde;

Dato atto che

- con precedente ordinanza sindacale n. 28 del 03.08.2026 è già stata disposta la chiusura e l'interdizione dei sentieri interessati dall'evento, con particolare riferimento ai collegamenti tra la località "BOGGIA", la "TORRE DI SEGNAME" e le "PLACCHE DI SAN PIETRO/SEGNAME";
- la precedente ordinanza riguarda specificamente la chiusura e l'interdizione dei sentieri e non disciplina in maniera specifica la fruizione dell'area delle Cascate della Boggia e della relativa pozza;
- si rende pertanto necessario adottare un autonomo provvedimento finalizzato a impedire la frequentazione dell'area delle Cascate della Boggia e, in particolare, l'accesso alla pozza e la relativa balneazione;

Considerato che

- permane una situazione di potenziale pericolo conseguente all'incendio boschivo del 1° agosto 2026;
- allo stato non sono state definitivamente accertate e ripristinate le condizioni di sicurezza dell'area delle Cascate della Boggia e delle zone immediatamente circostanti;
- le conseguenze dell'incendio possono determinare condizioni di pericolo non immediatamente percepibili dagli utenti dell'area, anche con riferimento alla stabilità del terreno, alla possibile caduta di massi, rami, alberature o altro materiale;
- sussiste inoltre un ulteriore potenziale rischio connesso alla vicinanza della centrale idroelettrica, in relazione alla possibilità di attivazione dei sistemi di sicurezza e di emergenza dell'impianto;
- secondo le informazioni fornite dal personale tecnico/manutentore della centrale, l'eventuale attivazione dei sistemi di sicurezza dell'impianto può comportare manovre delle opere di regolazione e/o scarico e conseguenti variazioni della portata e delle condizioni di deflusso dell'acqua;
- l'eventuale verificarsi di una repentina variazione della portata o del livello dell'acqua potrebbe determinare condizioni di pericolo particolarmente gravi per le persone che si trovassero nella pozza, nell'alveo o sulle sponde delle Cascate della Boggia;
- le persone impegnate nella balneazione o nei tuffi potrebbero non essere in grado di percepire tempestivamente l'insorgenza della situazione di pericolo e di raggiungere in tempo utile un luogo sicuro;
- la contemporanea presenza dei rischi conseguenti all'incendio e del possibile rischio derivante da variazioni repentine delle condizioni idrauliche rende necessario adottare una misura cautelativa di interdizione dell'area;
- la tutela della pubblica incolumità impone di prevenire l'accesso delle persone a un'area nella quale, allo stato attuale, non possono essere garantite condizioni di sicurezza sufficienti;
- sussistono pertanto i presupposti di contingibilità e urgenza per l'adozione di un provvedimento immediatamente efficace e temporaneo, nelle more degli accertamenti e degli interventi necessari;

Ritenuto necessario e urgente adottare ogni misura idonea a prevenire situazioni di pericolo e a tutelare l'incolumità delle persone che potrebbero accedere o permanere nell'area delle Cascate della Boggia;

Visti

- l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto applicabile alle esigenze di tutela della pubblica incolumità;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", e le disposizioni relative alle funzioni del Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia di pubblica incolumità, protezione civile e sicurezza;

ORDINA

1. La chiusura **immediata e temporanea** dell'area delle Cascate della Boggia, comprendente la relativa pozza d'acqua, l'alveo, le sponde e le aree immediatamente circostanti individuate e segnalate dall'Amministrazione comunale. È fatto espresso divieto di balneazione nella pozza delle Cascate della Boggia, nonché di ingresso in acqua, tuffi e qualsiasi altra attività ricreativa connessa all'utilizzo della pozza.

2. È vietata la permanenza di persone nell'alveo, sulle sponde della pozza e nelle aree immediatamente circostanti le Cascate della Boggia, in considerazione sia dei rischi conseguenti all'incendio boschivo sia della possibilità di variazioni improvvise delle condizioni di deflusso e della portata dell'acqua.
3. La presente interdizione resterà in vigore fino al completamento delle verifiche tecniche e degli eventuali interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, e comunque fino all'adozione di successivo provvedimento di revoca o modifica.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
- che sia data adeguata diffusione mediante il sito istituzionale e gli altri canali informativi dell'Ente;
- che copia della presente sia trasmessa, per quanto di competenza, a:
 - Prefettura di Sondrio;
 - Comando Stazione Carabinieri competente;
 - Comando Carabinieri Forestali competente;
 - Servizio di Polizia Locale;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Servizio di Protezione Civile.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Il Sindaco
(Mario Guglielmana)

*Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii*